



STATUTO

STATUTO

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 30 aprile 2011

Trascritto presso il Registro delle Imprese di Teramo in data 18 maggio 2011

| | |
|--|----|
| TITOLO PRIMO | 4 |
| DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA' | 4 |
| TITOLO SECONDO | 5 |
| CAPITALE SOCIALE ED AZIONI | 5 |
| TITOLO TERZO | 6 |
| ORGANI SOCIALI | 6 |
| TITOLO QUARTO | 7 |
| ASSEMBLEE | 7 |
| TITOLO QUINTO | 11 |
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 11 |
| TITOLO SESTO | 17 |
| DELEGHE DI RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE | 17 |
| TITOLO SETTIMO | 18 |
| COLLEGIO SINDACALE | 18 |
| TITOLO OTTAVO | 20 |
| DIREZIONE GENERALE | 20 |
| TITOLO NONO | 21 |
| CONTROLLO CONTABILE | 21 |
| TITOLO DECIMO | 22 |
| BILANCIO, RIPARTO UTILI | 22 |
| TITOLO UNDICESIMO | 23 |
| DISPOSIZIONI GENERALI | 23 |

Titolo primo

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'

- ART.1 La "Tercas -Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.", denominata anche "Banca Tercas S.p.A.", è una società per azioni costituita - ai sensi della Legge 30 luglio 1990, n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990 n.356 - mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo. La Società è capogruppo del "Gruppo bancario Tercas", ai sensi dell'articolo 61 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
- ART.2 La Società ha sede legale e Direzione Generale in Teramo. Essa può istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze, in Italia ed all'estero.
- ART.3 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata.
- ART.4 La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative. La Società può altresì esercitare il credito su pegno e comunque tutte le attività che potevano essere esercitate dall'ente conferente in forza di leggi e di provvedimenti amministrativi, essendo subentrata nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali tale ente era titolare.
- ART.5 La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo creditizio Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo emana, nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Titolo secondo

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

- ART.6 Il capitale sociale è di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni virgola zero zero) diviso in n. 50.000.000 (cinquantamiloni) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.
Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura, oltre che con l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
- ART.7 Le azioni sono nominative e sono emesse in regime di dematerializzazione. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.
- ART.8 Le azioni sono indivisibili rispetto alla Società. Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da uno di essi, quale rappresentante comune.
- ART.9 La qualità di azionista implica l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello statuto, l'elezione del domicilio - salvo diversa comunicazione scritta da parte dell'azionista - presso la sede della Società per ogni rapporto con la medesima, nonché l'attribuzione della competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Teramo per ogni contestazione relativa al rapporto sociale. Il diritto di recesso è disciplinato dall'art.2437 del Codice Civile.
- ART.10 Nessun socio potrà possedere direttamente o indirettamente - ossia attraverso società controllate, fiduciarie o per interposta persona - azioni in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Le azioni possedute in più, anche se a titolo di pegno o usufrutto o ad altro titolo, perdono pro tempore il diritto di voto. Tale limite non trova applicazione, oltre che per l'ente conferente di cui all'art.1, nei confronti:
- degli enti creditizi ed enti o società finanziarie nazionali ed esteri che controllano enti creditizi o ne siano controllati;
 - delle società ed enti esercenti attività di gestione di fondi comuni di investimento o di fondi pensioni. In ogni caso, l'acquisto e la sottoscrizione di azioni della Società sono soggetti alle norme vigenti nel tempo in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi.
- La Società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Titolo terzo

ORGANI SOCIALI

ART.11 Sono organi della Società, secondo le rispettive attribuzioni:

- l'Assemblea degli azionisti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- il Presidente;
- il Direttore Generale.

Titolo quarto

ASSEMBLEE

ART.12 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata in Italia anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società e sul quotidiano "La Repubblica", unitamente all'indirizzo del sito Internet, entro il trentesimo giorno precedente quello fissato per l'adunanza, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art. 113 - *ter*, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("T.U.F.").

Il termine di cui al comma precedente è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea nel caso in cui essa sia chiamata a deliberare sulla riduzione del capitale per perdite (art. 2446 cod. civ.), sulla riduzione del capitale al di sotto del limite legale (art. 2447 cod. civ.), sulla nomina e revoca dei liquidatori (art. 2487 cod. civ.).

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare; può indicare anche il giorno, l'ora ed il luogo per l'eventuale adunanza di seconda convocazione, ferma restando l'applicazione dell'art. 126 del T.U.F.

Nell'avviso di convocazione sono altresì indicate le modalità di partecipazione e di voto in Assemblea, il termine precedente la data dell'Assemblea entro il quale i soci possono proporre domande, il termine entro il quale i soci rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, ferme restando le previsioni dei commi 3 e 4 dell'art. 126 - *bis* del T.U.F., chiedere l'integrazione delle materie da trattare, nonché le modalità e i termini di reperibilità della documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea e della relazione sulle materie all'ordine del giorno, di cui all'art. 125 - *ter* del T.U.F.

Delle richieste di integrazione dell'ordine del giorno, presentate ai sensi del comma precedente, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Entro i termini di convocazione dell'Assemblea sono inoltre messi a disposizione sul sito Internet della Società i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea e le informazioni relative all'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi.

ART.13 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per trattare gli argomenti di cui all'art.2364 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione convoca inoltre l'Assemblea entro trenta giorni da quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. La domanda deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi di legge, da tutti i soci richiedenti e indicare gli argomenti da trattarsi.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dall'art.2365 del codice civile.

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione all'intervento e al voto.

Il soggetto cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare da altro soggetto, avente anch'egli diritto al voto, mediante delega scritta.

La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di dieci aventi diritto al voto. Per quanto non previsto, valgono le disposizioni dell'art. 2372 del codice civile.

ART.14 L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- nomina gli Amministratori e i Sindaci e occorrendo provvede alla loro revoca, in conformità alle previsioni di legge e del presente statuto;
- conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, alla Società di revisione, ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e, sentito il Collegio Sindacale, provvede all'eventuale sua revoca;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci;
- approva le politiche di remunerazione da valere a favore degli Amministratori, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- approva il Regolamento assembleare ed il regolamento di cui all'art. 18, relativo al cumulo degli incarichi degli Amministratori;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera sulle modifiche dello statuto

sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 21, ultimo comma, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.

ART.15 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente e, in assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Su indicazione del Presidente, l'Assemblea provvede a nominare il Segretario e, quando occorre, anche due scrutatori.

Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, che assume le funzioni di segretario della seduta.

Entro i termini di cui al comma 2 dell'art. 125 – *quater* del T.U.F. sono resi disponibili sul sito Internet della Società i documenti e le informazioni di cui allo stesso comma 2 dell'art. 125 – *quater*.

ART.16 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, salvo quanto previsto al successivo art. 18, secondo comma, vengono adottate con la maggioranza assoluta dei voti, considerandosi respinte le proposte in caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione di più di 1/3 (un terzo) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in Assemblea. È necessaria più della metà del capitale sociale quando si deliberi sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione della Società, sul suo anticipato scioglimento, sulla sua proroga, sulla revoca dello stato di liquidazione, sul trasferimento della sede sociale all'estero e sull'emissione di azioni privilegiate.

ART.17 Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale

che, trascritto sul libro dei verbali delle Assemblee, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il libro dei verbali e le copie e gli estratti di esso, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Titolo quinto

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.18 L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri, dei quali almeno tre indipendenti, eletti dall'Assemblea con le modalità di cui al successivo comma, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, primaria e secondaria, di tempo in tempo vigente.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci e depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea che deve provvedervi. In ciascuna lista i candidati devono essere indicati con un numero progressivo e in numero pari al numero dei Consiglieri da eleggere. Ciascun socio può votare una sola lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino complessivamente almeno il 5% del capitale sociale. I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via tante volte quanti sono i Consiglieri da eleggere e i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti riportati da ogni candidato in ciascuna delle liste, separatamente conteggiati, sono successivamente disposti in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti coloro che abbiano ottenuto i quozienti più elevati. In caso di presentazione di più liste di candidati, da ciascuna di esse potrà essere eletto un numero massimo di nove Consiglieri. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, tutti i Consiglieri saranno eletti nell'ambito di tale lista.

L'Assemblea, con il voto unanime dei presenti, può sempre validamente deliberare, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, che la nomina dei componenti il Consiglio avvenga con modalità diverse e quindi non si proceda alla votazione in base al meccanismo del voto di lista. In tal caso, e quando non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Almeno tre Consiglieri devono essere non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi ed essi non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Ai fini delle previsioni del presente articolo e fatte salve eventuali disposizioni più rigorose di carattere normativo e/o regolamentare, sono considerati indipendenti gli Amministratori che:

- non abbiano e non abbiano avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- non rivestano la carica di Amministratore Esecutivo in un'altra società

controllata dalla Società;

- non siano soci o Amministratori o abbiano relazioni di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società;
- non siano coniuge, parenti o affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e comunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio. Essi sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione.

Con apposito regolamento interno, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono altresì previsti, relativamente al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, limiti che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

ART.19 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea con effetto per tutta la durata dell'incarico in seno al Consiglio di Amministrazione.

ART.20 Il Consiglio si riunisce, di norma una volta al mese ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre dei suoi componenti o il Collegio Sindacale.

Gli avvisi di convocazione, firmati dal Presidente e contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, almeno tre giorni liberi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio e dei Sindaci effettivi, a mezzo lettera raccomandata, o telegramma, o telex, o telefax ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualsiasi mezzo idoneo, sempreché venga garantita l'acquisizione della prova dell'avvenuto ricevimento. Sono valide le adunanze anche se non convocate con le formalità di cui al secondo comma purché vi partecipino tutti i Consiglieri in carica e siano presenti i Sindaci effettivi. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantite:

- l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare;

- il rispetto della vigente normativa disciplinante la partecipazione alle assise consiliari;
- la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Ricorrendo le condizioni predette, il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da chi lo sostituisce e sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo quelle relative all'assunzione e cessione di partecipazioni, per le quali è necessario il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri presenti e di almeno la metà dei Consiglieri in carica.

In caso di parità nelle votazioni prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Alle adunanze del Consiglio, come a quelle del Comitato Esecutivo, interviene il Direttore Generale, con voto consultivo.

I verbali delle adunanze sono redatti da un Segretario nominato dal Consiglio e scelto fra i Dirigenti ed i Quadri Direttivi della Società e devono riflettere in modo completo il processo decisionale e le motivazioni poste a base delle deliberazioni assunte.

Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario stesso. Le copie e gli estratti del verbale saranno accertati e dichiarati conformi con la sottoscrizione del Segretario.

ART.21 Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria Amministrazione della Società salvo quanto per legge è espressamente riservato all'Assemblea. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- gli indirizzi generali di gestione, le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari della Società;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- l'acquisto di azioni proprie nei limiti della riserva a tal fine costituita;
- la determinazione della struttura organizzativa di alto livello della Società e dei relativi regolamenti interni, l'attribuzione delle deleghe per l'esercizio dei poteri di autonomia, la formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro, nonché la definizione delle politiche del personale;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;

- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione del personale con i piani strategici della Società e con i rischi aziendali, nonché con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea, riferendone annualmente all'Assemblea stessa;
- l'indicazione degli Amministratori che, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni;
- la determinazione delle funzioni e dei poteri da attribuire al Comitato Esecutivo, all'Amministratore Delegato, se nominato, ed ai Consiglieri a cui siano eventualmente assegnate particolari deleghe;
- la nomina del Direttore Generale e di uno o più Vice Direttori Generali o dell'Amministratore Delegato;
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;
- l'approvazione del bilancio consolidato;
- l'istituzione, la chiusura, il trasferimento di dipendenze e rappresentanze;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, con esclusione di quelle che sono di competenza dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art.2361 del codice civile;
- l'acquisto, la costruzione, la permuta e la cessione di immobili, ad eccezione delle acquisizioni per il recupero dei crediti in sede giudiziale e stragiudiziale;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la nomina e la designazione di rappresentanti della Società in seno ad organi permanenti di società ed enti in genere, al cui capitale la Società partecipa o nei quali è chiamata a provvedere;
- la costituzione e la soppressione di comitati e di commissioni con funzioni consultive, con determinazione della composizione, delle modalità di funzionamento e degli eventuali compensi a membri esterni alla Società;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.

È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, anche di carattere regolamentare, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ.

ART.22 Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da quattro Consiglieri, esclusi i Consiglieri non

esecutivi di cui all'art. 18 del presente statuto, determinando il contenuto e i limiti delle deleghe. Il Comitato Esecutivo dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, che ne determina le regole di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può, in alternativa, delegare proprie attribuzioni, che non siano riservate dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore Delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.

Non è consentita la contemporanea presenza dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, le funzioni del Direttore Generale sono svolte da quest'ultimo.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore Delegato, se nominati, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Il Comitato Esecutivo o l'Amministratore Delegato, se nominato, riferiscono, inoltre, in occasione delle riunioni, ovvero mediante nota scritta, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità non superiore a centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla banca e dalle sue controllate.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono altresì essere delegati oltre che al Direttore Generale, secondo le previsioni dell'art. 31 del presente statuto, a Dirigenti e Quadri Direttivi, singolarmente o riuniti in comitati, nonché ai preposti alle dipendenze, entro limiti di importo predeterminati. I destinatari di deleghe devono portare a conoscenza del Consiglio le decisioni assunte, secondo le modalità stabilite dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

ART.23 Gli Amministratori devono dare notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della banca, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La relativa deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la banca.

ART.24 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, un compenso annuo stabilito dall'Assemblea.

Per gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente statuto, la remunerazione è stabilita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2389, terzo comma, cod. civ., in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea.

ART.25 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società, di fronte a terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale. Promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati. Presiede l'Assemblea dei soci, convoca il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume l'ufficio il Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, l'Amministratore Delegato, se nominato. In caso di assenza e/o impedimento di tutti i soggetti prima indicati, l'ufficio compete al Consigliere di Amministrazione più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, al più anziano di età.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e di chi doveva precedere, nell'ordine, alla sostituzione.

In caso di assoluta ed improrogabile urgenza il Presidente può assumere, su proposta dell'Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale in materia di erogazione del credito o di personale e sentiti lo stesso Amministratore Delegato, ove nominato, o il Direttore Generale per le altre materie, decisioni di competenza del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, eccezion fatta per quelle di esclusiva competenza del Consiglio stesso.

Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della sua prima riunione.

ART.26 L'Amministratore Delegato, se nominato in alternativa al Direttore Generale, di cui assolve le funzioni e i compiti, sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri a lui attribuiti e secondo gli indirizzi generali decisi dal Consiglio di Amministrazione. E' preposto alla gestione del personale e determina le direttive operative alle quali la dirigenza dà esecuzione.

All'Amministratore Delegato spetta curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e dei provvedimenti d'urgenza di cui all'art.25, avvalendosi della dirigenza dell'Istituto.

Titolo sesto

DELEGHE DI RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

ART.27 Il Presidente può conferire, di volta in volta, il potere di rappresentanza e la firma sociale per singoli atti, agli Amministratori, a Dirigenti, a Quadri Direttivi e dipendenti della Società, determinando i limiti della delega. Può rilasciare procure speciali a terzi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la rappresentanza e la firma sociale per determinate categorie di atti, in via continuativa, ad Amministratori, Dirigenti, Quadri Direttivi e dipendenti della Società, nonché a terzi, fissando i limiti e le modalità della delega.

Titolo settimo

COLLEGIO SINDACALE

ART.28 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e comunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio, con le facoltà e gli obblighi di legge. I Sindaci, sia effettivi che supplenti, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società partecipate di rilievo strategico.

I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare.

I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il compenso spettante a ciascun Sindaco effettivo, viene determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero triennio. Ai Sindaci compete altresì il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

ART.29 Il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e di quello contabile adottati dalla società e sul loro concreto funzionamento;
- sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento; su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli

accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di Amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale formula all'Assemblea proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ed esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Titolo ottavo

DIREZIONE GENERALE

ART.30 La Direzione Generale è costituita da un Direttore Generale e da uno o più Vice Direttori Generali, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti della Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART.31 Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato Esecutivo, se nominato, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 25.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale e riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore Generale fanno capo la struttura organizzativa ed il personale; allo stesso competono le proposte per le assunzioni, le promozioni e le revoche.

Il Direttore Generale assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale.

Il Direttore Generale in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni risponde al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

Il Direttore Generale formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente, e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal Vice Direttore Generale e, in caso di due Vice Direttori Generali, da quello designato come vicario in sede di nomina. Per il caso di impedimento od assenza di entrambi, il Consiglio di Amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro componente la Direzione Generale.

Titolo nono

CONTROLLO CONTABILE

ART.32 Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico del controllo contabile, determinando il relativo corrispettivo.

La società di revisione comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possono costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

Titolo decimo

BILANCIO, RIPARTO UTILI

ART.33 L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come segue:

- almeno il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale;
- almeno il 20% (venti per cento) al fondo di riserva statutaria;
- ai soci nella misura che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene fissata dall'Assemblea;
- l'eventuale residuo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è destinato alla costituzione o incremento di ulteriori riserve, ovvero alle altre destinazioni deliberate dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci.

I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione al fondo di riserva statutaria.

Titolo undicesimo

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.34 Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente statuto si applicano le norme di legge.